

**FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI  
UN IMPIANTO DI ESSICCAMENTO FANGHI presso  
l'impianto di depurazione di acque reflue industriali e  
civili del CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE – RIETI  
con la formula del noleggio pluriennale**

CIG: 7621412C22

---

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

---

Settembre 2018



**aea s.r.l.**

**Sede legale**

Via degli Uffici del Vicario, 49 - 00186 ROMA

CF - P.Iva - RI 00950990572

Capitale sociale €590.000 interamente versato

**Direzione e uffici amministrativi**

Via dell'Elettronica snc - 02100 Rieti

Tel. 0746/202127 Fax. 0746/293174

**Uffici di Frosinone**

Via Aldo Moro 481 - 03100 Frosinone

Tel. 0775/250513 Fax. 0775/210229

## INDICE

INDICE.....	2
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.....	4
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	4
ART. 2 BIS – DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E SUPERVISIONE.....	5
ART. 2 ter – DESCRIZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	6
ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO, DURATA DEL NOLEGGIO E RISERVA DI ACQUISTO .....	6
ART. 4 - NORME APPLICABILI.....	7
ART. 5 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE.....	7
ART. 7 – TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	9
ART. 8 – IMPORTO DEL CONTRATTO.....	10
ART. 9 - REFERENTE DEL FORNITORE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE E REFERENTE DELLA COMMITTENTE .....	10
8.1. REFERENTE DEL FORNITORE.....	11
8.2. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	11
ART. 11 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	12
11.1. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
11.2. SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA E LIMITI DI BATTERIA.....	13
11.3. CONSEGNA, IMBALLAGGI ,TRASPORTO E POSA IN OPERA .....	13
11.5. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA .....	14
11.6. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA .....	14
11.7. MODIFICHE E VARIANTI .....	15
ART. 12 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE.....	15
ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE.....	16
13.1. FATTURAZIONE.....	16
13.2. PAGAMENTI.....	17
13.3. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	17
13.4. PREZZI .....	17
ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010) .....	17
ART. 15 - COLLAUDO.....	18
ART. 16 - GARANZIA SULLA FORNITURA .....	18
ART. 17 - SUBAPPALTO E SUBFORNITURA .....	19
ART. 18- CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	20



18 .1. CESSIONE DEL CONTRATTO .....	20
18 .2. CESSIONE DEI CREDITI .....	20
ART. 19 - PENALI .....	20
ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA .....	21
ART. 21 - POLIZZA ASSICURATIVA.....	21
ART. 22 - RECESSO .....	22
ART. 23 - FALLIMENTO DEL FORNITORE.....	22
ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	23
24.1. RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE.....	23
24.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE .....	23
ART. 25 - RISARCIMENTO DEL DANNO.....	24
ART. 26 - GESTIONE RIFIUTI .....	24
ART. 27 - PRIVACY E RISERVATEZZA .....	24
ART. 28 - MISCELLANEA .....	25
ART. 29 - ONERI TRIBUTARI E LE SPESE CONTRATTUALI .....	25
ART. 30- FORO COMPETENTE.....	25
ART. 31 – DOCUMENTI ALLEGATI .....	26





## ART. I – OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

1.1. Il Contratto di Appalto ha ad oggetto la **fornitura in opera**, chiavi in mano, di un impianto di essiccamento dei fanghi a servizio degli impianti di trattamento delle acque reflue civili ed industriali gestiti da AeA srl ed il relativo **servizio di supervisione e manutenzione** come precisato di seguito nonché la **formazione del personale** di AeA srl preposto alla conduzione.

1.2. La Fornitura dovrà espletarsi mediante la formula del **noleggio pluriennale** della durata di cinque anni. Entro tale termine la Committente si riserva il **diritto di acquisto** con riscatto del valore residuo dell'impianto.

1.3. La Fornitura in oggetto dovrà essere posta in opera presso l'impianto di trattamento delle acque reflue civili ed industriali di Rieti, sito in Via Camposaino, e posizionata all'interno di un fabbricato come meglio precisato nella tavola grafica allegata al presente capitolato. Sullo stesso sito sarà esplicito il servizio di supervisione e manutenzione e la formazione del personale di AeA srl.

1.4. Poiché la Fornitura in oggetto andrà a sostituire un analogo impianto oramai tecnologicamente obsoleto, le caratteristiche del sito e delle infrastrutture impiantistiche esistenti a cui il nuovo impianto si collega sono descritte nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale allegata al presente capitolato.

## ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.

2.1. L'impianto oggetto della Fornitura, configurato su una singola linea di essiccamento, oltre ad avere le caratteristiche dimensionali adeguate e compatibili con gli spazi di destinazione di cui al precedente punto 1.3, dovrà avere le seguenti prestazioni:

- capacità di trattamento di almeno 15.000 t/anno di fanghi disidratati;
- dimensionamento per la marcia continua automatizzata, 24 ore/giorno, con una produzione di almeno 2 t/h in ingresso;
- tenore di secco del fango in uscita dall'impianto pari ad almeno l'85% SS avendo assunto un tenore del fango in ingresso pari al 25%SS.

2.2. L'energia termica, necessaria al processo di essiccamento, sarà prodotta da una **caldaia**, inclusa nella fornitura, equipaggiata con bruciatore a gas (metano e/o biogas). L'impianto dovrà essere corredato di uno **stoccaggio**, compreso nella fornitura e collocato all'interno degli spazi di cui al precedente punto 1.3, della capacità di almeno 72 ore di produzione alla potenzialità massima di cui al punto 2.1. Inoltre la suddetta fornitura dovrà essere corredata di un **sistema di recupero calore** per eventuale, futuro, riscaldamento dei digestori.

2.3. La Fornitura dovrà essere progettata e realizzata nel pieno rispetto della normativa ambientale e di sicurezza vigente a livello nazionale e comunitario per installazione in zona sicura e dovrà essere conforme alla Direttiva ATEX in materia di sicurezza.

2.4. Tutto lo sviluppo del lavoro sarà effettuato nel rispetto della normativa UNI EN ISO 9001.

2.5. La Fornitura includerà tutte le apparecchiature, i componenti, i materiali e le attività necessari alla corretta realizzazione dell'impianto e al raggiungimento delle prestazioni sopracitate. In particolare:

- Ingegneria di processo
- Ingegneria di base

- Ingegneria di dettaglio
- Fabbricazione e fornitura apparecchiature
- Fornitura sistemi tubazioni
- Fornitura sistema elettrico
- Fornitura strumentazione e sistema di comando e controllo
- Fornitura di un sistema di telecontrollo e comando in remoto
- Fornitura carpenterie metalliche e supporti
- Fornitura dello stoccaggio
- Installazione apparecchiature e montaggio elettro-meccanico
- Esecuzione prove in bianco, avviamento e collaudo
- Addestramento del personale.

Relativamente all'ingegneria, il Fornitore dovrà provvedere alla redazione della progettazione dell'impianto a tutti i livelli. In sede di offerta dovrà essere redatto un progetto della fornitura di livello definitivo. Il progetto esecutivo dovrà essere preliminarmente condiviso con la Stazione Appaltante e consegnato alla stessa entro 2 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Il sistema di telecontrollo di cui al precedente elenco dovrà consentire il controllo ed il comando da postazione remota e dovrà interagire con il sistema SCADA adottato dalla Committente relativamente alla segnalazione degli allarmi.

2.6. Restano escluse dalla fornitura le sole opere civili relative alla predisposizione del sito per l'alloggiamento delle nuove attrezzature, quali eventuali fondazioni, pozzetti e reti di scarico da realizzarsi a cura della Committente sulla base delle necessarie informazioni fornite preliminarmente dall'appaltatore entro e non oltre 60 giorni successivi alla stipula del contratto di affidamento.

2.7. La Fornitura dovrà, infine, essere corredata di una garanzia biennale o del periodo che verrà offerto in sede di gara a copertura di ogni difetto di funzionamento o difformità di fabbricazione e/o installazione, che fosse riscontrato a carico del macchinario durante il periodo di garanzia, come meglio precisato al successivo art. 15.

## **ART. 2 BIS – DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E SUPERVISIONE**

2bis. 1. L'appalto comprenderà il servizio manutenzione programmata sul nuovo impianto per un periodo di 2 anni dal collaudo provvisorio. Il servizio verrà svolto dal Fornitore, con proprio personale e mezzi, provvedendo nel contempo a eventuali ricambi/sostituzioni, se necessari, compresi anch'essi nel servizio di manutenzione.

2bis. 2. La supervisione alla conduzione sarà operata da un tecnico specializzato messo a disposizione dal Fornitore per un periodo di sei mesi a partire dal collaudo provvisorio dell'impianto. Il supervisore avrà il compito di completare l'addestramento del personale della Committente e supervisionare la conduzione dell'impianto sia per quanto riguarda i parametri di processo che le operazioni di manutenzione ordinaria. Il supervisore sarà presente in impianto 5 giorni alla settimana per 8 ore al giorno.

2bis. 3. Per la manutenzione ordinaria (pulizia, ingrassaggi, taratura, ecc..) verrà svolta dal personale della Committente. Quanto, invece, alla manutenzione programmata, questa sarà in carico all'Appaltatore almeno per tutto il periodo precisato al precedente punto 2bis.1. Per la manutenzione programmata l'Appaltatore dovrà eseguire interventi atti ad accertare e rimuovere eventuali anomalie delle varie apparecchiature di cui si compone l'impianto di essiccamento, compresa la caldaia, nonché a



mantenere lo stato di efficienza e di integrità delle stesse per il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera a cui sono sottoposti. I suddetti interventi dovranno essere eseguiti in ottemperanza al piano di manutenzione presentato dall'Appaltatore su base annua, che dovrà includere tutte le operazioni necessarie a garantire il corretto funzionamento ed utilizzo delle apparecchiature da parte di AeA srl. I costi del servizio di manutenzione programmata offerti in gara dall'Appaltatore dovranno essere onnicomprensivi di ricambi, manodopera, materiale di consumo, mezzi d'opera e ogni eventuale onere accessorio necessario per eseguire quanto necessario per il corretto funzionamento dell'impianto. Nei costi del servizio di manutenzione è inclusa la realizzazione di almeno due visite ispettive all'anno atte ad individuare eventuali criticità operative o necessità manutentive da soddisfare e risolvere in concomitanza con gli interventi di manutenzione programmata.

2bis. 4. La manutenzione programmata è eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti ed è volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità. Il piano di manutenzione programmata presentato dall'Appaltatore su base annua indicherà nel dettaglio le operazioni, i mezzi, i materiali occorrenti per garantire la massima affidabilità dell'impianto.

### **ART. 2 ter – DESCRIZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Il Fornitore deve mettere a disposizione a propria cura e spese, personale di adeguata preparazione tecnica e qualificazione con funzioni di addestramento per la formazione di un gruppo di operatori di AeA srl, finalizzata all'apprendimento dell'uso dei beni, per tutto il periodo necessario con un massimo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi.

Tale addestramento dovrà tenersi in orario di servizio presso il sito oggetto della fornitura.

Le attività formative dovranno essere congrue e rispondenti alla complessità d'uso del prodotto e a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

### **ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO, DURATA DEL NOLEGGIO E RISERVA DI ACQUISTO**

3.1 Il valore dell'appalto complessivo è stimato in € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) di € 3.854,74 per costi della sicurezza. La suddetta stima è derivata dalla sommatoria del valore dell'anticipazione sul canone di noleggio, pari al 20% del valore dell'impianto, del canone bimestrale relativo al noleggio quinquennale dell'impianto, dell'importo finale dell'eventuale acquisto e del canone biennale per la manutenzione, supervisione e formazione. Il canone di noleggio della fornitura, comprensivo degli oneri finanziari, è stato determinato, con riferimento al valore dell'impianto al netto dell'anticipazione, sulla base di una ipotesi di ammortamento in 6 (sei) anni con rate a valore costante. Il tutto al netto dell'IVA.

3.2 L'impianto di essiccamento dovrà essere fornito, posto in opera, provato in bianco ed avviato entro e non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Il relativo noleggio avrà una durata massima di cinque anni dall'approvazione del collaudo provvisorio e comunque dalla regolare entrata in esercizio dell'impianto attestato da apposito verbale del Direttore dell'esecuzione.

3.3 La Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all'acquisto dell'impianto prima della scadenza dei termini di noleggio. In tale evenienza il valore di riscatto dell'impianto è definito dall'offerta economica formulata dal Fornitore dimensionata con i criteri di cui al precedente punto 3.1, con periodo di ammortamento di 6 anni e rate a valore costante.

3.4 La Committente, inoltre, si riserva di mantenere il servizio di manutenzione anche dopo il

termine biennale al costo da concordare tra le parti e comunque non superiore al relativo canone offerto in sede di gara di cui al presente appalto. Analoga riserva potrà essere esercitata anche per il periodo di supervisione alle stesse condizioni espresse per il servizio manutenzione.

#### **ART. 4 - NORME APPLICABILI**

Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dal Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche "Codice dei Contratti Pubblici", come modificato e integrato dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche "Regolamento" (limitatamente al periodo transitorio e per gli articoli non abrogati)
- Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in attuazione del D.Lgs.
- 18 aprile 2016, n. 50, in quanto applicabili
- Decreti Ministeriali adottati in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto applicabili
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche "Codice Civile"
- L. 13 agosto 2010, n. 136
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- D. Lgs. 231/2001
- L.190/2012
- Norme di prevenzione incendi
- Norme e disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dell'esecuzione della fornitura, in materia di forniture pubbliche, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

#### **ART. 5 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE**

5.1. Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate a perfetta regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento, nonché a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera





durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

5. 2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente capitolato e relativi allegati; in ogni caso il Fornitore si impegna ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

5. 3. L'impresa dovrà prendere visione ed attenersi a quanto prescritto in merito all'impianto di essiccamento e alla relativa gestione nella vigente **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata dalla Regione Lazio con determina dirigenziale **n. G07837 del 5 giugno 2017** e ss.mm.ii. In particolare **la fornitura oggetto del presente capitolato dovrà garantire che tutte le emissioni prodotte dal nuovo impianto siano contenute entro i limiti della suddetta AIA e/o in quelli previsti dalla normativa vigente.**

5. 4. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché ad ogni attività necessaria per l'attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

5. 5. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:

- (i) eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
- (ii) eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- (iii) fornire tutta l'assistenza e/o la documentazione necessaria al fine dell'ottenimento di tutti i permessi e/o modifiche di autorizzazioni esistenti da parte della Committenza ;
- (iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
- (v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016;
- (vi) continuare ad effettuare la fornitura , pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- (vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento della fornitura.



L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

5. 6. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e art. 108 del D.Lgs 50/2016 fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

## **ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

6.1 Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente Capitolato e relativi allegati;
- b) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- c) l'offerta economica dell'appaltatore;
- d) il Documento di Valutazione dei Rischi interferenti (D.U.V.R.I.) e la stima degli oneri di sicurezza;

6.2 Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 7 – TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

7. 1. Il Direttore dell'esecuzione procederà a emettere il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto dopo la stipulazione del contratto.

7. 2. La fornitura dell'impianto e la relativa messa in opera dovrà avvenire entro i termini indicati nell'offerta tecnica del Fornitore e comunque entro e non oltre 12 (dodici) mesi, naturali e continuativi, decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

7. 3. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere l'avvio anticipato della fornitura nelle more della stipulazione del contratto. In tale ipotesi la fornitura dell'impianto e la relativa messa in opera dovrà comunque avvenire entro gli stessi tempi di cui al 7.2 decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto all'uopo dal direttore dell'esecuzione.

7. 4. Per motivi dovuti a cause di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti validi dalla Stazione appaltante, possono essere prorogati i termini di consegna. In tale caso l'appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Stazione appaltante. In caso di mancata comunicazione, nessuna causa può essere addotta a giustificazione del ritardo.

7. 5. Per Forza Maggiore si intende ogni atto o fatto imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni, ivi incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; esplosioni, radiazioni e contaminazioni; riduzione totale o parziale dell'energia elettrica se imputabile a cause di Forza Maggiore; scioperi generali con l'espressa esclusione degli scioperi che riguardino esclusivamente i dipendenti del Fornitore.

7. 6. Eventuali ritardi nella consegna, non rientranti nell'ipotesi di cui al comma precedente, determinano l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi più gravi.

## ART. 8 – IMPORTO DEL CONTRATTO

8. 1. Il corrispettivo a carico della Stazione appaltante è determinato sulla base dell'offerta economica dell'appaltatore presentata in sede di gara e corrispondente al valore offerto per la fornitura e posa dell'impianto di essiccamento e per il servizio di manutenzione, supervisione e formazione.

8. 2. Il corrispettivo formulato in sede di offerta, dimensionato con le modalità di cui al precedente art. 3 e specificato nel modello di offerta economica riportato in allegato al Disciplinare di gara, si compone:

- dell'anticipazione del canone di noleggio pari al 20% del valore offerto dell'impianto ;
- della sommatoria del canone bimestrale a valore costante per tutto il periodo di noleggio;
- del valore residuo di riscatto nell'eventualità di acquisto dell'impianto;
- della sommatoria del canone bimestrale a valore costante relativo al servizio di supervisione, manutenzione e formazione.

8. 3. Il corrispettivo suddetto, alle condizioni tutte del presente Capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Esso è quindi da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.

8. 4. I costi della sicurezza per il presente appalto sono pari a € 3.854,74 come precisati nel D.U.V.R.I. allegato agli atti di gara.

8. 5. L'appaltatore può presentare una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al D.U.V.R.I.:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel D.U.V.R.I.

8. 6. Nei casi di cui al precedente comma 7.5, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.

8. 7. Nei casi di cui al comma 7.5, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione l'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

## ART. 9 - REFERENTE DEL FORNITORE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE E REFERENTE DELLA COMMITTENTE

Tutte le comunicazioni, avvisi e/o notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere effettuati per iscritto, a pena di nullità, e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti indicati ai successivi punti 5.1 e 5.2., nonché, per





conoscenza, al rispettivo Fornitore e Committente.

### **8.1. REFERENTE DEL FORNITORE**

Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Fornitore"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le attività del proprio personale. La designazione del Referente del Fornitore, dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono, fax ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.

Il Referente del Fornitore dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletata la fornitura negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

### **8.2. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.**

Il Committente prima dell'esecuzione del contratto nomina un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto, che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti, e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.

Non rientrano nei compiti del Direttore dell'esecuzione gli adempimenti inerenti alla organizzazione del lavoro, alla sorveglianza della mano d'opera, alla materiale esecuzione delle attività. Tali incombenze fanno capo e sono di esclusiva responsabilità del Fornitore.

### **ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

10.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

10.2. Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Fornitore.

10.3. In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Fornitore, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione della fornitura.

10.4. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

10.5. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati



nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento della fornitura nonché, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, a garantire che al personale impiegato nelle attività oggetto del contratto venga applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del contratto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

10.6. Al fine adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto all' articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:

- (i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- (ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

10.7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore del Contratto di Appalto ovvero – nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore- dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.


10.8. La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

## **ART. 11 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

### **11.1. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

11.1.1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

11.1.2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in





contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

11.1.3. La Committente consegnerà le aree oggetto dell'intervento libere da ogni impianto in conformità a quanto rappresentato nella planimetria allegata al presente Capitolato.

## 11.2. SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA E LIMITI DI BATTERIA

11.2.1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.

11.2.2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 5 che precede.

11.2.3. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

11.2.4. Qualora la Committente rilevi che il Fornitore non stia svolgendo correttamente le prestazioni, la stessa potrà assegnare un termine perentorio – commisurato alla urgenza della fornitura - entro il quale il Fornitore dovrà adempiere.

11.2.5. Qualora il Fornitore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

11.2.6. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all'esecuzione della fornitura, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità del Fornitore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

11.2.7. La fornitura dovrà obbligatoriamente tenere conto dei seguenti **limiti di batteria** da verificare in sede di sopralluogo obbligatorio previsto dal Disciplinare di gara:

- Tramoggia di scarico fanghi esistente esclusi i sistemi di sollevamento;
- Valvole di intercettazione metano e/o biogas;
- Scarico acque di processo negli attuali accessi alla rete di scarico interni all'edificio sede del nuovo impianto;
- Sistema di recupero calore per eventuale, futuro, riscaldamento dei digestori.

## 11.3. CONSEGNA, IMBALLAGGI, TRASPORTO E POSA IN OPERA

11.3.1. La consegna dei materiali e /o beni oggetto della fornitura deve avvenire a cura, rischio e spese del Fornitore, nello stabilimento della Committente secondo le modalità e i termini ivi previsti.

11.3.2. Al condizionamento, imballaggio e alle eventuali protezioni speciali, provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.

11.3.3. il Fornitore provvede al trasporto dei materiali e/o beni oggetto della fornitura con qualsiasi

mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

11.3.4. I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

11.3.5. Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal collaudatore, qualora presente, per l'adozione di particolari cautele ed ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.

11.3.6. Il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito da un incaricato del Committente.

## 11.5. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

11.5.1. Il Fornitore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto.

11.5.2. Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all'appalto esclusivamente nella misura in cui l'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che il Fornitore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r o pec al Committente da inviarsi al Direttore per la fase di esecuzione entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, nonché dalla sua cessazione.

11.5.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.

11.5.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

11.5.5. La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio della fornitura e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata a/r o pec. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi al Referente del Fornitore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.

11.5.6. Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per il Fornitore, il quale avrà diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione della fornitura, pari alla durata del differimento e/o sospensione.

## 11.6. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA



11.6.1. E' fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

11.6.2. Nel caso in cui il Fornitore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazione eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Committente entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.

11.6.3. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto del Fornitore di far valere le riserve.

11.6.4. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione della fornitura, la valutazione delle riserve stesse.

11.6.5. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore.

## 11.7. MODIFICHE E VARIANTI

11.7.1. La Committente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, che non potrà rifiutarsi, variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

11.7.2. In tal caso il Fornitore entro il termine di 15 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l'evidenza delle relative motivazioni, nonché l'indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.

11.7.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.

11.7.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, il Fornitore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.

11.7.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.

11.7.6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

11.7.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è previamente autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

## ART. 12 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

12.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento della fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

12.2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento della fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.

12.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.

12.4. Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.

12.5. Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto di Appalto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporre per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.

12.6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

12.7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

## **ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

### **13.1. FATTURAZIONE**

13.1.1. All'approvazione del collaudo provvisorio, il Fornitore emetterà fattura relativa all'anticipazione sul noleggio come precisato al precedente art.8.

13.1.2. Dall'esito positivo dell'accertamento della conformità dell'impianto alle previsioni contrattuali, attestato dal collaudo provvisorio, il Fornitore emetterà fattura alla scadenza di ogni bimestre relativamente ai canoni bimestrali per il noleggio dell'impianto ed il servizio di supervisione, manutenzione e formazione negli importi risultanti dall'offerta di gara e per la durata prevista negli articoli precedenti.



13.1.3. La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA, nonché, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, il riferimento al codice CIG e, se presente, al CUP.

13.1.4. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata presso l'indirizzo ivi riportato.

13.1.5. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.

### **13.2. PAGAMENTI**

Tutti i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni dalla data fattura fine mese.

### **13.3. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo.

La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora il Fornitore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che il Fornitore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo.

### **13.4. PREZZI**

Il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile e formulato, al netto di IVA, in Euro.

Il Fornitore dichiara che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad esso relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione al mercato che alle sue possibili evoluzioni e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l'attività prestata. Il Fornitore pertanto, non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni secondo la perfetta regola d'arte ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri di trasporto, deposito etc., nonché oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.

## **ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)**

14.1. Con la sottoscrizione del Contratto di Appalto il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

14.2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento



agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [Subfornitore e/o Subcontraente] tenute ai medesimi ai sensi della Legge 136/2010.

14.3. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di Appalto - con subappaltatori e/o subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola speculare ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo a carico dei suddetti subappaltatori e/o subcontraenti.

14.4. Infine, il Fornitore si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di Appalto - con subfornitori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola che preveda a carico dei subfornitori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel precedente comma 3 del presente articolo nei contratti da esso sottoscritti con propri subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

## ART. 15 - COLLAUDO

15.1. All'avvio dell'impianto, registrata con apposito verbale del Direttore dell'esecuzione del Contratto, dopo che il Fornitore ha provveduto alla esecuzione delle prove in bianco ed al relativo avviamento, la Committente procederà entro 30 giorni dal termine suddetto al collaudo amministrativo e funzionale con lo scopo di verificare la rispondenza della fornitura alle specifiche tecniche dichiarate in sede di offerta e recepite dal Contratto.

15.2. Inoltre allo scadere del primo semestre di esercizio, la Committenza provvederà, con personale tecnico specializzato e secondo procedure concordate tra le parti, alla verifica dell'effettiva rispondenza prestazionale dell'impianto in termini di produttività, qualità del fango in uscita e di costi energetici. L'eventuale esito negativo della suddetta verifica implicherà l'immediata attivazione del Fornitore ad adeguare l'impianto al raggiungimento dei livelli obiettivo suddetti entro e non oltre i successivi tre mesi. Se anche dopo tale periodo il funzionamento dell'impianto non sarà ancora in grado di garantire la produttività, qualità dei fanghi e costi di esercizio pari o superiori a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, la Committente avrà il diritto a far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile obbligandosi il Fornitore al rimborso delle somme versate con i relativi interessi, alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato dei luoghi a totale suo carico. Il tutto fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento dei maggiori danni.

15.3. In ogni caso la Committente disporrà, anche in corso di esecuzione, gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle forniture in corso, in presenza di difformità e/o mancata affidabilità dei beni, i provvedimenti ritenuti più idonei, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sospensione della fornitura, blocco dei pagamenti, ivi inclusa la risoluzione del Contratto.

## ART. 16 - GARANZIA SULLA FORNITURA

15.4. Independentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i macchinari forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite nel Contratto di Appalto. A tale scopo dovrà produrre una garanzia biennale a partire dalla data di approvazione del collaudo provvisorio che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 2 anni o quanto offerto in sede di gara .

15.5. La garanzia implica che il Fornitore si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni difetto di



funzionamento o difformità di fabbricazione e/o installazione, che fosse riscontrato a carico del macchinario durante il periodo di garanzia, fatti salvi eventuali casi di non corretto esercizio da parte della Committente o di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali, a provvedere, a insindacabile giudizio della Committente, alla integrale sostituzione del macchinario consegnato.

15.6. La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento da parte della Committente deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuto loro accertamento e la riparazione e/o sostituzione entro 15 giorni solari dalla segnalazione del difetto.

## **ART. 17 - SUBAPPALTO E SUBFORNITURA**

17.1. Il Fornitore può stipulare, previa autorizzazione della Committente, contratti di subappalto o di subfornitura con soggetti terzi, secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. In tali casi, lo stesso sarà, comunque, considerato il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto.

17.2. Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.

17.3. Per tutti i contratti di subfornitura eventualmente stipulati, prima dell'inizio della fornitura il Fornitore dovrà comunicare alla Committente il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della fornitura affidata. Dovranno, altresì, essere comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso della subfornitura.

17.4. Nel caso di subappalto, secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore deve indicare in sede di offerta la/e parte/i e/o la quota parte di prestazioni che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni della citata disposizione, nonché quanto disciplinato nel presente articolo, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto, in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate, ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

17.5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all'affidamento. Ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

17.6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri del Fornitore che rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.

17.7. Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che il Fornitore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta al Fornitore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

17.8. La risoluzione del subappalto comporta da parte del Fornitore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto al Fornitore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

17.9. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati al Fornitore o direttamente al



subappaltatore, qualora previsto nelle Condizioni Tecniche e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

17.10. Il Fornitore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest'ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento

17.11. Ove il Fornitore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto che precede ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che il Fornitore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.

17.12. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Fornitore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

17.13. Il Fornitore è unico responsabile nei confronti della Committente anche delle attività e prestazioni eseguite dal subappaltatore, posto che la Committente non ha alcun rapporto diretto con il subappaltatore.

In ragione di quanto sopra il Fornitore assume con il Contratto l'obbligo di manlevare integralmente la Committente da qualsivoglia pretesa formulata nei suoi confronti dal subappaltatore ovvero da terzi per fatti imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari.

Altresì il Fornitore assume con il Contratto l'obbligo di tenere indenne la Committente da qualsiasi controversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.

17.14. In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

## **ART. 18- CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

### **18 .1.CESSIONE DEL CONTRATTO**

Salve le vicende soggettive inerenti il Fornitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto al Fornitore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.

### **18 .2.CESSIONE DEI CREDITI**

18.2.1 Non è consentito al Fornitore fare ricorso alla cessione dei crediti.

## **ART. 19 - PENALI**

15.1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni richieste e qualora non sia stata concessa dalla Stazione appaltante una eventuale proroga, verrà applicata la penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.



15.2. I relativi importi saranno trattenuti, a insindacabile scelta della Committente, all'atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia di cui al successivo art. 20.

15.3. E' espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto al successivo art. 23, in aggiunta all'importo delle penali applicate.

15.4. Il superamento del limite massimo di penali applicabili pari al 10% dell'importo contrattuale, potrà comportare, per la Committente, il diritto a far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.

## **ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA**

20.1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ove espressamente richiesto dalla Committente, dovrà essere prodotta dal Fornitore una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, la stessa dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente, la possibilità di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale applicazione delle penali, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Rieti; la medesima garanzia dovrà, inoltre, essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

20.2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d'Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.

20.3. Il Fornitore si impegna, altresì, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.

20.4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l'istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell'impossibilità di esigerlo, il Fornitore si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione di pari importo e della medesima tipologia.

20.5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

20.6. Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico con l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio e la verifica di rispondenza prestazionale dell'impianto con esito positivo di cui al precedente art. 15 senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente..

20.7. Nessun interesse è dovuto al Fornitore sulle somme costituenti le garanzie.

## **ART. 21 - POLIZZA ASSICURATIVA**

21.1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali,



anche se eseguite da terzi.

21.2. A garanzia di quanto previsto al punto che precede, il Fornitore si obbliga a stipulare a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa RCT/RCO ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e a produrle alla Committente prima della sottoscrizione del contratto.

21.3. La polizza assicurativa RCT/RCO dovrà prevedere la copertura di danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto e in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti. In applicazione dell'art.103 del D.Lgs 50/2016, la somma assicurata per danni subiti dalla Stazione Appaltante è pari all'**importo del contratto** e quella contro la responsabilità civile è pari a € 500.000 (cinquecentomila).

21.4. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

21.5. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto dai precedenti commi comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

## ART. 22 - RECESSO

22.1. La Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di Appalto dandone preavviso al Fornitore, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente del Fornitore, almeno 20 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

22.2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire.

22.3. Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, al Fornitore sarà corrisposto quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016 a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.

22.4. È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore del Fornitore.

## ART. 23 - FALLIMENTO DEL FORNITORE

23.1. In caso di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 del Regio Decreto n. 267 del 1942. In tale ipotesi la Committente si riserva di procedere ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall'art. 81 del Regio Decreto n. 267 del 1942, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, la Committente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro, riservandosi di procedere ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici anche in tale ipotesi.





## ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

### 24.1. RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE

24.1.1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente del Fornitore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- il Fornitore non fornisca le prestazioni in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
- il Fornitore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle prestazioni e/o al relativo progetto di esecuzione;
- il Fornitore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo;
- sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato rispetto dei requisiti prestazionali dichiarati dall'appaltatore in sede di procedura di gara in termini di produttività, %SS del fango in uscita dall'essiccatore e di costi energetici registrati al termine del primo semestre e degli eventuali successivi tre mesi di funzionamento dell'impianto a partire dalla data del collaudo provvisorio come precisato al precedente art.15;
- inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di AeA srl;
- in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

24.1.2. In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 20 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

24.1.3. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

### 24.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE

- 3.5 In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, il Fornitore rinuncia a far valere rimedi risolutivi e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente.
- 3.6 Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, il Fornitore potrà agire per ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell'inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora alla Committente non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.

#### **ART. 25 - RISARCIMENTO DEL DANNO**

25.1. La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o la garanzia definitiva il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

25.2. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

#### **ART. 26 - GESTIONE RIFIUTI**

26.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, il Fornitore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti" conseguenza della fornitura e del servizio di supervisione/manutenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.

26.2. Nel caso in cui il Fornitore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.

26.3. Parimenti, qualora il Fornitore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.

26.4. È fatto obbligo al Fornitore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.

26.5. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sul Fornitore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui all'art. 20 che precede.

#### **ART. 27 - PRIVACY E RISERVATEZZA**

27.1. I dati forniti dal Fornitore, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per



la stipulazione e gestione del Contratto di Appalto, saranno oggetto di trattamento da parte della Committente, anche con l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento.

27.2. Il Fornitore ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/03.

27.3. Qualora la fornitura affidata comporti il trattamento da parte del Fornitore di dati personali di cui la Committente sia titolare, quest'ultima procederà con separato atto alla nomina del Fornitore quale Responsabile Privacy ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003.

27.4. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto di Appalto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni normative.

27.5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subfornitori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra individuati.

27.6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto di Appalto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

27.7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

## **ART. 28 - MISCELLANEA**

28.1. L'eventuale tolleranza da parte della Committente dell'inadempimento del Fornitore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento.

28.2. La Committente e il Fornitore dichiarano che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l'invalidità dell'intero contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

## **ART. 29 - ONERI TRIBUTARI E LE SPESE CONTRATTUALI**

29.1. A carico del Fornitore graveranno inoltre le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione Appaltante.


29.2. Si precisa che, per effetto dell'entrata in vigore degli artt. 73 e 216, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 "sono posti a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani" quantificabili, con riferimento alla presente procedura, in un importo stimato pari ad € 3.600,00 (euro tremilaseicento) iva esclusa da precisare con successiva comunicazione, rimborsabili entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

## **ART. 30- FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all'esecuzione del Contratto di Appalto verrà deferita in via esclusiva al Foro di Rieti.

#### ART. 31 – DOCUMENTI ALLEGATI

- Tavola grafica degli spazi messi a disposizione per l'alloggiamento dell'impianto;
- Autorizzazione Integrata ambientale del sito di trattamento dei reflui di Rieti

Il RUP  


L'Amministratore Delegato

